

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

**Missione 4, "Istruzione e Ricerca" - Componente 2, "Dalla ricerca all'impresa" -
Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di
infrastrutture di ricerca e innovazione"**

Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Progetto "BioRobotics Research and Innovation Engineering Facilities - BRIEF"

Codice Identificativo: IR0000036 – CUP UNINA: J13C22000400007

CUI: F00876220633202400033

**Procedura aperta per la "Fornitura di una piattaforma di microscopia confocale fast
and live cell imaging mediante tecnologia spinning disk" nell'ambito del Progetto
"BioRobotics Research and Innovation Engineering Facilities - BRIEF" per le
esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali (CRIB)
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II**

CAPITOLATO SPECIALE



Sommario

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO	4
ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	4
ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	5
ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 6 PENALI	6
ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITA'	7
ART. 8 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE	8
ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
ART. 11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 12 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA	11
ART. 13 RISOLUZIONE	11
ART. 14 RECESSO	12
ART. 15 SUBAPPALTO	13
ART. 16 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	13
ART. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO	13
ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	13
ART. 19 SPESE CONTRATTUALI	14



ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di una piattaforma di microscopia confocale per fast and live cell imaging, mediante tecnologia spinning disk per svolgere in maniera adeguata e all'avanguardia la ricerca scientifica oggetto del Progetto. L'attrezzatura, che presenta un'elevata complessità tecnologica, sarà utile per l'imaging avanzato di tessuti biologici tridimensionali sia fissati che viventi prodotti in vitro mediante tecniche di bioingegneria. La descrizione tecnica è contenuta nell'Elaborato Tecnico, allegato al presente Capitolato **(AII.1)**.

L'attrezzatura scientifica, oggetto del presente capitolato, dovrà essere fornita completa di tutto il necessario al suo funzionamento. Nella fornitura dovranno essere compresi, ove necessario, tutti i componenti hardware e software di ultima generazione presenti sul mercato per strumenti della medesima classe, al fine di offrire prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del progetto.

La fornitura dovrà essere altresì dotata di tutti gli accessori necessari, anche eventualmente non rilevabili dal presente Capitolato, per dare la fornitura medesima finita e perfettamente funzionante.

Tutti i materiali, gli apparecchi e le apparecchiature fornite, devono essere della migliore qualità, lavorati a perfetta regola d'arte e corrispondenti al servizio a cui sono destinate. I sistemi dovranno essere certificati in conformità alle norme vigenti.

La fornitura dovrà essere installata a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato, eventualmente integrate, laddove necessario, dalle indicazioni specificamente rese dal Responsabile Unico del Progetto. Sono compresi nella fornitura: il trasporto, il carico, lo scarico, i servizi di facchinaggio e quant'altro necessario a consentire l'esecuzione della fornitura in opera a regola d'arte negli ambienti di destinazione.

Il presente appalto è finanziato nell'ambito del Progetto "BioRobotics Research and Innovation Engineering Facilities - BRIEF", Codice: IR0000036 – CUP: J13C22000400007, relativo all'avviso pubblico MUR n. 3264 del 28.12.2021 per la presentazione di proposte progettuali per il "Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 3.1, "Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione", finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

L'appalto è a corpo.



ART. 2 DISCIPLINA DELL'APPALTO

Il presente appalto è regolato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle seguenti leggi e testi normativi:

- dalle disposizioni del presente Elaborato Tecnico (**All.1**);
- Decreto legislativo n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito "Codice");
- Decreto legislativo n. 50/2016, per le parti ancora in vigore secondo il regime transitorio;
- Decreto-Legge n. 77/2021 e s.m.i.;
- Legge n. 241/1990;
- Norme del Codice civile;
- norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) per il triennio 2024-2026 approvato dal CdA nell'adunanza del 30/01/2024 e pubblicato il 18/03/2024 nel quale è ricompreso il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Ateneo;
- D.P.R. n. 81 del 2023 recante il "Codice di comportamento nazionale dei pubblici dipendenti";
- vigente Codice di comportamento di Ateneo, accluso nel vigente PIAO (appendice 2.3.D) approvato dal CdA nell'adunanza del 30/01/2024;
- disposizioni contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale della Prefettura di Napoli, al quale l'Università ha aderito in data 10/12/2021;
- da ogni altra disposizione vigente - anche in tema di assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro - applicabile alla fornitura in oggetto.

ART. 3 TERMINE DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La consegna della fornitura, verifica di conformità ed accettazione delle apparecchiature del presente capitolato dovrà essere eseguita entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto (o dal verbale di esecuzione anticipata ex art. 17, comma 8 e 9 del Codice). Il termine è inteso comprendere tutte le attività, non

solo la "consegna" delle attrezzature, ma anche l'installazione, la configurazione, l'avvio. Il termine potrà essere prorogato per un massimo di 30 giorni, su richiesta motivata.

ART. 4 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, nell'adempimento della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivalgono, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura. L'appaltatore è tenuto ad eseguire la fornitura conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica, che costituisce obbligazione contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto in sede di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

Infine, trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse del PNRR, l'appaltatore è tenuto al rispetto:

- del principio del "Do No Significant Harm (DNSH)", ossia del "non arrecare danno significativo" secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici;
- degli ulteriori principi trasversali previsti PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

- degli obblighi di cui all'art. 47 D.L. n. 77/2021 che risultino applicabili, in relazione alla propria dimensione aziendale, nel perseguimento dei principi di pari opportunità, generazionale e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili.

ART. 5 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 8, comma 4 dell'Allegato I.2 al Codice, trattandosi di "prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14 del codice", è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

ART. 6 PENALI

In caso di ingiustificato ritardo nell'esecuzione della fornitura da parte del fornitore, sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo.

La penale giornaliera è pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 % di detto ammontare netto contrattuale.

L'Appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Amministrazione entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente all'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'amministrazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 47, comma 3 del D-L- n.76/2021, convertito con Legge n.108/2021, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono tenuti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, nonché della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è tenuto altresì a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere ed alla consigliera regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6 del D.L. n. 76/2021, convertito con Legge n.108/2021, da commisurare alla gravità della violazione e proporzionali all'importo del contratto, nel limite massimo del 20% dell'importo netto contrattuale, nonché l'impossibilità di partecipare, in forma singola/associata, per 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti ad investimenti finanziati con risorse a valere su fondi PNRR.

ART. 7 VERIFICA DI CONFORMITA'

Entro 30 giorni dall'ultimazione della fornitura, il DEC procederà alla verifica di conformità, ai sensi degli artt. 36 e 37 dell'Allegato II.14 al Codice, per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni di fornitura, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.

La procedura prevede:

- Consegna da parte dell'appaltatore di copia di tutti i documenti di trasporto (DDT);
- Verifica del contenuto dei DDT e della corrispondenza con quanto ordinato;
- Consegna da parte dell'appaltatore e verifica in contraddittorio delle dichiarazioni di conformità D.M. 37/08, ove applicabile;
- Verifica della corretta installazione di tutti i beni;
- Verifica del funzionamento dei beni stessi: è previsto per la verifica un periodo di esercizio pari a 48 ore;
- Verifica della consegna di tutta la documentazione tecnica (sempre in PDF e, per gli eventuali schemi, in formato DWG) e della completezza della stessa;
- Verifica della taratura e del funzionamento della sensoristica installata.

Qualora l'accertamento della regolare fornitura non risultasse positivo per una o più elementi, la ditta sarà tenuta a sua cura e spese, a rimuovere gli elementi giudicati inadeguati e ad approntare e consegnare nuovi elementi in sostituzione, entro il termine stabilito dall'Amministrazione.

Al termine delle suindicate verifiche sarà emesso, entro sei mesi a decorrere dal completamento della fornitura, accertato dal Responsabile Unico di Progetto, il certificato di regolare fornitura.

ART. 8 GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

La strumentazione oggetto della fornitura dovrà essere garantita per mesi 12 dalla data della verifica di conformità, salvo il maggior tempo offerto dal concorrente.

Fino alla verifica di conformità, il CRIB non è autorizzato all'uso dello strumento. La formazione del personale addetto all'utilizzo della strumentazione e dei software di gestione verrà eseguita dopo la verifica di conformità della strumentazione.

La Società fornitrice è, al riguardo, obbligata, per l'intera durata della garanzia, a compiere tutte le occorrenti attività di assistenza e manutenzione preventiva della strumentazione oggetto della fornitura, senza alcun limite nel numero degli interventi e delle parti da sostituire, e senza alcun costo per l'Amministrazione.

ART. 9 GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, il fornitore dovrà prestare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le caratteristiche e modalità indicate all'art. 106 del predetto Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà essere emessa e firmata digitalmente, nonché verificabile telematicamente presso l'emittente; in alternativa dovrà essere sottoscritta con firma autenticata da notaio o pubblico ufficiale; dall'autenticazione effettuata dal notaio o da separata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal sottoscrittore ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000, dovrà risultare il potere di impegnare l'ente garante in capo al sottoscrittore stesso.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- di rinunciare al termine semestrale previsto al comma 2, art. 1957 c.c.;
- di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice.

In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Stazione Appaltante potrà escutere la garanzia anche nel caso si verifichi la risoluzione del contratto, fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

In ogni caso per tutto quanto non espressamente previsto, vale quanto stabilito dall'art. 117 del Codice.

ART. 10 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In materia di fatturazione e pagamenti trova applicazione la disciplina di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214.

Pertanto, alla luce di tali disposizioni l'aggiudicatario:

- a) dovrà emettere fattura elettronica, indicando il Codice Univoco Ufficio Identificativo riportato in contratto, il CIG e il CUP, solo dopo aver ricevuto comunicazione del certificato di regolare esecuzione. Al fine di accelerare il predetto accertamento, la società potrà emettere un pro forma di fattura da inviare al Responsabile Unico del Progetto; si ricorda che la fattura elettronica sarà rifiutata da parte dell'Ateneo stesso qualora sia stata emessa dalla Società in assenza della preventiva comunicazione di cui sopra da parte del RUP;
- b) ricevuta la fattura elettronica emessa dalla società, l'Amministrazione provvederà all'espletamento dei consequenziali adempimenti;
- c) il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte dei competenti uffici contabili.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore intestatario di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di

questi ultimi al CRIB, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

ART. 10bis – REVISIONE DEI PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice.

I prezzi contrattuali possono essere revisionati alle condizioni e secondo le modalità di seguito indicate.

La revisione dei prezzi è riconosciuta per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. La richiesta di revisione del prezzo, presentata dall'appaltatore all'Amministrazione, deve essere corredata da una relazione illustrativa e dalla documentazione giustificativa dell'istanza di revisione.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, il Responsabile del Progetto, supportato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto conduce apposita istruttoria ai fini della verifica della ricorrenza delle condizioni che legittimano l'accoglimento dell'istanza di revisione. Tale istruttoria tiene conto degli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie e delle eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate secondo il disposto dell'art. 60, co. 4 del Codice.

Sulle richieste avanzate dall'appaltatore, l'Amministrazione si pronuncia entro sessanta giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore, il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità di contratto. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. In particolare, l'appaltatore è tenuto:

- a) a comunicare alla Stazione Appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.A., esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- c) ad utilizzare il CIG ed il CUP nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

L'appaltatore deve inserire nei contratti con i subfornitori specifica clausola con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subcontratto.

ART. 12 SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il fornitore è tenuto ad adottare ogni cautela necessaria per assicurare il pieno rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il fornitore si impegna a fornire il nominativo del responsabile preposto alla sovrintendenza e all'esecuzione dell'appalto.

Il fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone, alle cose o alle strutture esistenti causati dallo svolgimento del presente contratto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento da responsabilità civili e penali, senza diritto di rivalsa o di compenso nei confronti della Stazione Appaltante e del personale da essa preposto al controllo ed alla verifica dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 RISOLUZIONE

Fatte salve le cause di risoluzione previste dal quadro normativo vigente, ivi compreso dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a) reiterati inadempimenti che comportino applicazioni di penali in misura superiore alle percentuali richiamate nell'art. 6 del presente capitolato;
- b) violazione del divieto di cessione del contratto;
- c) reiterata e grave violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato in capo al fornitore;

- d) in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- e) annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giudiziale;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo;
- g) inosservanza delle disposizioni di cui al Protocollo di legalità;
- h) nell'ipotesi in cui sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone, a carico dell'impresa affidataria, l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del Codice;
- i) per manifesta incapacità, cattivo andamento ed inefficienze gravi nell'esecuzione della fornitura.

Inoltre, il Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto ex art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- mancata e/o ritardata consegna e installazione oltre i termini previsti dall'art.4 del presente contratto;
- violazione delle norme sulla garanzia sulle attrezzature;
- mancata accettazione della fornitura al momento della verifica di conformità.

In tutte le ipotesi predette la Stazione Appaltante procederà ad incamerare l'intero importo della garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'affidatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 14 RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento tenendo indenne l'appaltatore mediante pagamento delle forniture regolarmente eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite, calcolato

secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna le forniture e verifica la regolarità delle forniture fino a quel punto eseguite.

ART. 15 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti di cui all'art. 119 D.lgs. n. 36/2023, al quale si rinvia. L'offerente deve indicare all'atto dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni in ordine al subappalto, il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del Codice.

Lo stesso sarà consentito previa autorizzazione scritta del RUP, a seguito delle verifiche di competenza.

ART. 16 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

Fatta salva l'ipotesi di modifica soggettiva di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è vietata.

Ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice per le cessioni di crediti derivanti dal contratto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ART. 17 ELEZIONE DI DOMICILIO

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Amministrazione potrà inviare, notificare, comunicare qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale relativo al rapporto contrattuale in corso, con espresso esonero della Stazione Appaltante da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti ad essa non imputabile.

ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del Codice, è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, nel cui comune vi è la

sede legale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. La legge applicabile in caso di eventuali controversie è la legge italiana.

ART. 19 SPESE CONTRATTUALI

Le spese di bollo e registrazione fiscale e tutte le altre inerenti al contratto cedono a carico dell'Appaltatore.

Il Responsabile Unico del Progetto

dott. Manlio Colella

(f.to digitalmente)

